

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

NAMASTE ODV

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

È costituita in Ostiglia l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "ASSOCIAZIONE NAMASTE ~~ONLUS~~ - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ostiglia, via Vittorio Veneto, 23

Articolo 2

L'associazione è regolata dalle norme del D.Lgs. 117/2017 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

Esula dall'associazione qualsiasi schieramento partitico; garanzia di ciò è la sua autonomia amministrativa ed organizzativa. Esula altresì, da parte della stessa e dei suoi componenti, lo scopo di lucro, essendo mossi esclusivamente da finalità di solidarietà sociale.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio promuovendo la pace, la giustizia e l'accoglienza.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:



- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
- b. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- c. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Organizzare e gestire un "centro di ascolto" che individua le persone svantaggiate e le aiuta attraverso:
 - i. la costituzione di una "banca del tempo" per il coordinamento delle disponibilità del volontariato sul territorio;
 - ii. l'offerta di servizi di prima accoglienza alle persone indigenti;
- b) È offerto ogni altro servizio connesso atto a meglio concretizzare lo scopo di cui al precedente punto. L'associazione si impegna ad organizzare e gestire iniziative e percorsi di educazione e formazione per promuovere la pace, la giustizia e l'accoglienza e per sensibilizzare la popolazione all'attività di volontariato.



L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque non previste dalla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97 salvo quelle ad esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle specifiche finalità di cui al precedente punto a-b2) dell'art.5 l'associazione adotterà un Regolamento interno approvato dall'assemblea, specifico nei tempi e nelle modalità, accettato e vincolante per le persone ospitate.

TITOLO III - GLI ADERENTI

Articolo 7

Sono aderenti (soci) all'associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e partecipano alla loro realizzazione. Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene



accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione o che si sono distinti nel proprio lavoro e nella propria comunità nel settore della giustizia e legalità.

Gli associati presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione entro sessanta giorni dalla domanda. la domanda va fatta sempre per iscritto e presentata presso la sede sociale senza ulteriori formalità. La domanda di adesione del socio minorenni deve essere controfirmata da almeno uno dei soggetti che esercitano su di lui la potestà genitoriale. I provvedimenti di accettazione o di diniego devono risultare da atto scritto motivato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Di seguito all'ammissione deve essere versata la quota associativa iniziale. Ogni anno dovranno versarsi le quote annuali. Il tutto secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente inoltre le modalità di collaborazione alle attività dell'ente degli associati.

Articolo 9

La partecipazione associativa è solo a tempo indeterminato.



Non è ammissibile una partecipazione temporanea all'attività associativa.

Sono salvi i casi di recesso ed esclusione di cui infra. L'esercizio dei diritti sociali e la partecipazione all'attività dell'associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Gli associati hanno uguali diritti verso l'associazione, ed in particolare, in via esemplificativa e non tassativa, hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita della medesima, ad intervenire alle assemblee, a manifestare il diritto di voto, ad essere idoneamente informati sui bilanci e rendiconti preventivi e/o consuntivi, a partecipare effettivamente alle iniziative dell'associazione ed alla sua attività, ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante posta elettronica, al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.

Articolo 11

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Tutte le cariche ricoperte all'interno dell'associazione sono gratuite. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;



- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

(Il comportamento degli aderenti verso l'associazione, gli altri aderenti e verso l'esterno è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore morale.)

Articolo 12

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per gravi motivi.

Il recesso è libero e va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo presso la sede sociale, esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima.

L'esclusione per gravi motivi verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato e notificato all'associato a mezzo raccomandata a.r..

Successivamente l'Assemblea degli associati, (per la sola ipotesi di esclusione per gravi motivi,) entro e non oltre 30 giorni dalla detta notifica, dovrà ratificare il provvedimento de quo, ovvero riammettere l'associato escluso nell'associazione.

In caso di ratifica del detto provvedimento il termine di sei mesi di cui al comma III dell'art. 24 C.C., a beneficio dell'associato escluso, decorrerà dalla notifica della delibera di ratifica assembleare.

Il mancato pagamento della quota associativa, in quanto arreca un serio pregiudizio all'associazione può essere considerato un grave motivo, rilevante ai fini dell'esclusione, quando siano trascorsi sei mesi dalla lettera di sollecito di pagamento della quota.

I gravi motivi che legittimano l'esclusione del socio sono legati a comportamenti idonei ad arrecare grave pregiudizio all'associazione o ad uno o più soci.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Articolo 13

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'elettorato attivo e passivo è libero e non può essere limitato né vincolato.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente eleggendolo tra i soci
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;



- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto; è inammissibile il voto per corrispondenza e per delega. Il socio minorenni vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano, su di lui, la potestà genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Articolo 15

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, su convocazione del presidente, mediante comunicazione scritta a ciascun aderente almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Articolo 16

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza degli associati.

L'assemblea è convocata in seconda istanza con le medesime modalità previste



per la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 17

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

La delibera della modificazione dello statuto deve essere approvata col voto favorevole della maggioranza dei **soci presenti**.

I voti sono palesi, tranne quando riguardano le persone.

Articolo 18

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dal medesimo.

Il verbale è custodito dal Presidente dell'associazione nella sede della stessa. Ogni aderente all'associazione ha il diritto di consultare il verbale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

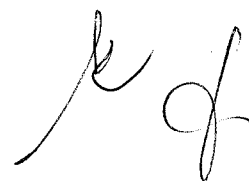
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario.



I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Articolo 20

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti.

Articolo 21

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dallo stesso.

Il verbale è custodito dal presidente dell'associazione nella sede della stessa.

Articolo 22

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) organizzare il funzionamento dell'associazione;
- c) predisporre il bilancio annuale.
- d) ammettere i nuovi soci
- e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza:
- f) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nel limite consentito dalle disponibilità previste dal bilancio:

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di un singolo Consigliere, gli altri provvederanno alla sua sostituzione mediante l'investitura del primo dei non eletti.

In caso di cessazione per qualunque causa della maggioranza del Consiglio si

intende decaduto l'intero Consiglio.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Articolo 23

Presidente dell'associazione, che è uno dei cinque membri del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea ogni tre anni e può esser rieletto. Presidente è colui che ha raccolto il maggior numero di voti tra coloro che hanno dato la propria disponibilità a ricoprire tale carica.

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati consiliari. Può conferire procure speciali per singoli atti.

Il Presidente adotta in casi di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 24

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, proventi, elargizioni, contribuzioni ed erogazioni che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo;
- b) dalle quote associative secondo quanto infra stabilito;
- c) da ogni altra entrata derivante dall'attività dell'associazione e dai redditi del medesimo detto patrimonio.

Il patrimonio come sopra formato non potrà mai essere distribuito fra gli associati, né, sullo stesso, gli associati receduti e/o esclusi potranno vantare alcun diritto.

E' fatto salvo quanto infra stabilito relativamente alla liquidazione ed alla successiva eventuale devoluzione dei beni dell'associazione liquidata.

Il patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei fondatori.

Articolo 25

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre



successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente



connesse.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

TITOLO VI - LA RESPONSABILITÀ

Articolo 26

L'associazione stipula opportune assicurazioni a tutela degli associati nello svolgimento delle attività specifiche promosse dall'associazione.

TITOLO VII - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 27

L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà sociali, civili e culturali.

Articolo 28

L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo



parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 30

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle leggi sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a cursive flourish.

3 2461 08/11/2022

0,00

TNH22L002461000MD

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

